

N. R.G. 67-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Giudice delegato, dott. Andrea Milesi, sul ricorso rubricato al n. **R.G. 67-1/2025 P.U.**
ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA EX ART. 70 C.C.I.

nei confronti di

GIANGIUSEPPE LATERZA, C.F. LTRGGS80B08H096K – con l'Avv. SUSANNA BONFATTI PAINI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.08.2025, LATERZA Giangiuseppe ha chiesto pronunciarsi l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti redatto ai sensi dell'art. 67 CCI che prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura da porre in prededuzione (saldo compenso O.C.C.);
- il pagamento integrale dei compensi dell'*advisor* legale avv. Bonfatti Painsi, garantito da privilegio generale ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c.;
- il pagamento in misura pari al 30% dei debiti chirografari indicati nel piano, costituiti esclusivamente da tre finanziamenti chirografari.

Il ricorrente ha indicato in circa 40 (poi ridotti a 30) mesi dall'omologa la durata dell'esecuzione del piano, che prevede, sul lato di acquisizione dell'attivo, l'immediata acquisizione dell'importo di € 19.000,00 attraverso a messa a disposizione di risparmi personali anche derivanti dalla mediazione conclusa nell'ambito di una controversia successoria, nonché il versamento dell'importo mensile di € 105,00 per 39 mesi e di € 112,33 per il quarantesimo mese, in modo da raggiungere un attivo complessivo pari ad € 23.207,33.

Con il ricorso, poi, ha chiesto sospendersi ogni trattenuta dello stipendio e/o del TFR in essere ad iniziativa del creditore IBL Banca, in forza di cessione volontaria.

Con decreto in data 2.09.2025 questo Giudice ha onerato il Gestore avv. Orsi delle comunicazioni prescritte dalla legge (pubblicazione sul sito internet del Tribunale e comunicazione di proposta e piano ai singoli creditori), sospendendo nel frattempo ogni trattenuta esistente sullo stipendio del ricorrente.



In data 13.10.2025 il Gestore avv. Orsi ha depositato nota con cui dà atto della correttezza delle comunicazioni e dell'invio, in data 22.09.2025, di osservazioni/opposizione da parte del creditore IBL Banca s.p.a., opposizione su cui lo stesso Gestore ha preso posizione nell'ambito della relazione appena richiamata.

In forza della diversa quantificazione del credito vantato da IBL (in proprio o quale mandataria di Marzio SPV s.r.l.), il debitore ha modificato leggermente i termini del piano, in particolare per quanto riguarda l'importo versato immediatamente in favore dei chirografari, l'importo mensile messo a disposizione della procedura (portato da 105 euro a 113,75) e la durata complessiva del piano (ridotto da 40 a 30 mesi), così come indicato nella dichiarazione allegata alla relazione del Gestore del 13.10.2025 quale doc. 4.

* * *

Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale ed accertata la situazione di sovraindebitamento che colpisce l'odierno ricorrente (stante la complessiva capacità reddituale del nucleo in rapporto alle spese di sostentamento ed alla complessiva massa debitoria accertata), la domanda di omologazione del piano del consumatore merita accoglimento.

In primo luogo, nel merito è possibile affermare che:

i) la proposta rispetta le cause legittime di prelazione dato che, oltre a riconoscere l'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili e di quelli con privilegio ex art. 2770 c.c. (sicché anche l'eventuale mancato rispetto delle percentuali di qualificazione del credito del difensore previste dall'art. 6, comma 1, lett. b), CCI diviene irrilevante), prevede una soddisfazione inferiore e paritaria (30%) per i creditori chirografari;

ii) l'art. 67, comma 3, CCI, espressamente dispone che *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione”* e dunque anche da questo punto di vista la proposta appare conforme a legge, per quanto riguarda la richiesta di interrompere la trattenuta del quinto in favore di IBL Banca s.p.a.;

iii) la produzione documentale che accompagna il ricorso originario è completa, al pari della relazione del Gestore nominato presso l'OCC di Cremona, così soddisfacendo anche il criterio oggettivo di cui all'art. 68 CCI;

iv) quanto ai requisiti soggettivi di ammissione allo strumento di composizione della crisi, nessun dubbio emerge circa la qualità di consumatore del ricorrente, così come è pacifico che lo stesso non abbia (ex art. 69 CCI) beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti, ovvero due volte, mentre quanto al requisito della meritevolezza, basterà qui ricordare che l'atteggiamento soggettivo che il nuovo Codice della Crisi prende in considerazione è solo quello della colpa grave, della malafede e della frode nella fase di generazione del debito che si intende ristrutturare, all'evidenza assente nel caso di specie;

v) sussiste altresì il requisito oggettivo della “fattibilità” del piano, dato che la parte preponderante dell'attivo messo a disposizione della massa dei creditori è indicata come già nella disponibilità del ricorrente, senza dunque quell'alea che comporta di norma la posticipazione dell'acquisizione di somme a seguito di vendite immobiliari o acquisizione di redditi futuri che potrebbero mutare con il passare del tempo.

Venendo ora alle contestazioni ed alla opposizione promossa dal creditore IBL Banca s.p.a., in primo luogo va sottolineato come la stessa non abbia contestato la convenienza della proposta, essendosi limitata, da una parte, a stigmatizzare alcune carenze procedurali e di chiarezza nelle tempistiche di pagamento e, dall'altra, a ritenere la proposta come



“non congrua e pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie”, altresì precisando ulteriormente il proprio credito e sottolineando il mancato riconoscimento di interessi maturati *nelle more*.

In ogni caso, è evidente che la limitata durata (3 anni) dell’alternativa procedura di liquidazione controllata, in uno con la messa a disposizione di somme liquide che potrebbero essere consumate prima dell’avvio di una procedura di stampo liquidatorio e l’assenza di altre proprietà di valore rilevante determinano la preferenza per il presente strumento di risoluzione dello stato di sovra indebitamento del Laterza, anche considerando il peggioramento dello stato di salute dello stesso e l’adeguamento stipendiale in procinto di concretizzarsi che potrebbe portare a disponibilità mensili liquide anche inferiori a quelle messe a disposizione all’interno di questa procedura.

Quanto agli aspetti procedurali, si ritiene che non siano stati limitati i diritti difensivi ed informativi dei creditori (tant’è che anche IBL ha potuto presentare le proprie osservazioni), e che in ogni caso la stessa creditrice opponente ha confermato di avere avuto contezza della proposta contenuta nel ricorso redatto dall’avv. Bonfatti Painsi.

Quanto alle doglianze relative al contenuto della proposta, innanzitutto la stessa è, ex art. 67, comma 1, CCI, caratterizzata dalla libertà del suo contenuto e dalla possibilità di soddisfacimento anche differenziato dei crediti (pur nel rispetto delle cause legittime di prelazione – qui non violate), e l’importo previsto come dovuto all’Organismo di Composizione (espressamente qualificato dalla legge come prededucibile) è stato determinato secondo tabelle ministeriali e un preventivo accettato dal ricorrente, onde è prevedibile che la liquidazione finale sarà conforme a quanto previsto dal piano, mentre l’unico appunto che si può fare al piano è che il pagamento non potrà avvenire integralmente prima della liquidazione (eventualmente anche a titolo di acconto) da parte del Giudice, nella fase esecutiva del piano stesso.

È poi principio generale proprio di tutte le procedure concorsuali che i crediti chirografari non producono interessi dopo l’avvio delle stesse, onde anche questa doglianza non coglie nel segno.

Quanto, infine, alle tempistiche di pagamento quantomeno dell’acconto sul maggior dovuto, è vero che non è indicato un momento preciso di versamento della provvista di € 19.000,00 (né di conseguenza quello previsto per il primo pagamento in favore dei creditori), ma dal complesso del ricorso si evince la volontà di mettere subito a disposizione della procedura la somma liquida già nella disponibilità del ricorrente, onde in caso di ingiustificato ritardo sarà possibile per i creditori azionare lo strumento difensivo dell’istanza di revoca dell’omologazione per inadempimento degli obblighi assunti nel piano, ex art. 72, comma 2, CCI.

Quale effetto automatico della presente sentenza, finalizzata al rispetto definitivo della *par condicio creditorum* secondo l’ordine dei privilegi e le percentuali di soddisfazione indicate in piano, si determina il definitivo venir meno di ogni trattenuta attuata sullo stipendio della ricorrente, sia esso di natura volontaria (cessioni del quinto) o coattiva (pignoramenti o trattenute a seguito di assegnazioni definitive ad opera del G.E.), salva la loro riviviscenza laddove l’omologazione dovesse venir revocata prima della definitiva ed integrale esecuzione del piano.

P.Q.M.

Visto l’art. 70, comma 7, CCI;



- 1) **omologa** il Piano del consumatore proposto da **GIANGIUSEPPE LATERZA, C.F. LTRGGS80B08H096K**, secondo gli importi e le scansioni temporali da ultimo indicate nell'allegato 4 alla relazione depositata dal Gestore avv. Elena Orsi in data 13.10.2025, con l'unica precisazione e modificazione che il pagamento del compenso del Gestore e dell'OCC non potrà avvenire integralmente prima della liquidazione (eventualmente anche a titolo di acconto) da parte del Giudice nella fase esecutiva del piano stesso, ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCI;
- 2) **conferma** la sospensione di tutte le trattenute (volontarie o coattive) sullo stipendio del ricorrente, sino al termine indicato per l'esecuzione del piano ovvero sino all'eventuale revoca dell'omologazione;
- 3) **dispone** che il Gestore nominato dall'O.C.C., Avv. Elena Orsi, vigili sull'esatto adempimento del piano (la cui concreta esecuzione spetta al debitore, ex art. 71 CCI), resolvendo le eventuali difficoltà di esecuzione e sottoponendole al giudice, se necessario, nonché relazionando al G.D. ogni sei mesi circa l'andamento della esecuzione, e, terminata l'esecuzione, presenti al giudice una relazione finale;
- 4) **dichiara** chiusa la procedura;
- 5) **manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente (c/o avv. Bonfatti Pains) ed al Gestore presso l'OCC, avv. Elena Orsi, ed a quest'ultima per la comunicazione via PEC ai creditori interessati dal piano e per la pubblicazione sul sito web del Tribunale ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCI.

Così deciso in Cremona, 28/10/2025

Il Giudice
dott. Andrea Milesi

